

Ministero
dell'Istruzione



ROCCO CHINNICI



Indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera"
Una ricetta ... per il tuo futuro

Protocollo n. 11914/2022

**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno venti del mese di giugno dell'anno 2022 (duemila ventidue), alle ore 12:30 nell'Ufficio di Presidenza dell'IPSSAT "Rocco Chinnici" di Nicolosi viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Sambataro Luciano Maria

PARTE SINDACALE

Prof. Marciante Stefano

Prof. Sacco Enzo Walter

Prof.ssa Scenna Teresa Angela Rita

Prof. Scorza Rosario

Prof. Viali Giacomo

Sig.ra Parisi Laura


SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI CISL SCUOLA – FLC CGIL SCUOLA – UIL SCUOLA – SNALS - GILDA

VISTI gli artt. 6 e 7 del CCNL del 29 novembre 2007;

VISTA la delibera N. 43 del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2021, prot. n. 18203 del 30 ottobre 2021, di approvazione del Piano dell'Offerta Formativa;

VISTA la delibera n. 112 del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2021, prot. n. 18204 del 30 ottobre 2021, di adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTA l'Ipotesi di contrattazione collettiva integrativa nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca - sezione istituzioni scolastiche ed educative tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali del 22 settembre 2021, riguardante i criteri per la ripartizione, per l'anno scolastico 2021/2022, delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 147,62, 84, 87 e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126-128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla "Valorizzazione del personale docente" e nell'articolo 1 comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la "Valorizzazione della professionalità dei docenti", come richiamati all'articolo 40 del CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative;




RITENUTO che nell'Istituzione Scolastica possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in coerenza con quanto stabilito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 dicembre 2021, dovuto al diffondersi del virus COVID-19.

VISTO l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto all'ARAN il 2 dicembre 2020;

Viene concordato il seguente Contratto Integrativo d'Istituto




Ipotesi Contratto Integrativo IPSSAT "R. Chinnici" Nicolosi - triennio. 2021/2024

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica IPSSAT "Rocco Chinnici" di Nicolosi (CT).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse devono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, i cui effetti decorrono dal momento della sottoscrizione, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2024, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa i Proff. Scenna Teresa Angela Rita, Scorza Rosario, Viali Giacomo, quale Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che rimangono in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione della prima riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
5. Le successive riunioni saranno concordate tra le parti.
6. Al termine di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - c1-l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - c2-i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - c3-i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - c4-i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - c5-i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - c6-i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);

c7-i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);

c8-i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);

c9-i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

b1-l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);

b2-i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);

b3-i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);

b4-promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ciascun plesso e sul sito dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione dei documenti relativi all'attività sindacale.

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nel plesso centrale, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

5. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della scuola relative alle materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva; il rilascio di tali atti, avviene di norma, a cura del dirigente scolastico, al momento della richiesta o comunque al massimo entro 10 giorni da essa.

I componenti della RSU e gli eventuali TAS delle OO. SS., rappresentative di categorie firmatarie di CCNL del comparto scuola hanno diritto all'uso di telefono, fotocopiatrice, accesso a internet e di quant'altro sia necessario all'espletamento del loro mandato, ed è consentito di comunicare con il personale durante le ore di servizio per motivi di carattere sindacale senza pregiudicare l'attività didattica.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno cinque giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. In conformità a quanto disposto dall'art. 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento di esami e degli scrutini finali.
7. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di loro possono essere indette con specifico ordine del giorno:
 - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto;
 - dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti;
 - dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto
8. L'assemblea di scuola può avere una durata minima di 1 ora (60 minuti) e massima di 2 ore (120 minuti) e può essere convocata all'inizio o al termine delle lezioni. Le assemblee territoriali, convocate da una o più OO.SS. sono di durata pari a 2 ore (120 minuti) o a 3 ore (180 minuti), compreso il viaggio, e possono essere convocate all'inizio o al termine delle lezioni.
9. Per il personale ATA le assemblee possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente e anche nelle ore intermedie del servizio scolastico.
10. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale docente ed A.T.A., il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e gli eventuali delegati territoriali delle OO.SS., al fine di assicurare i servizi essenziali delle attività indifferibili, coincidente con l'assemblea, concordano il numero minimo dei lavoratori obbligati al servizio nella seguente misura:
 - n. 1 collaboratore scolastico per la vigilanza di ogni plesso della scuola secondaria di secondo grado;
 - n. 1 assistente amministrativo;
 - n. 1 assistente tecnico per ogni plesso.
11. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto perentoriamente delle disponibilità avanzate. In caso contrario si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione nel corso degli anni scolastici, al fine di garantire il diritto alla partecipazione alle assemblee di tutto il personale.
12. La convocazione dell'assemblea, la durata, il luogo e l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, dovrà essere resa nota dai sindacati territoriali al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima dello svolgimento con comunicazione scritta, fax o e-mail. Nel termine delle successive 48 ore, altre OO.SS., purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora, concordando un'unica assemblea congiunta. L'eventuale comunicazione definitivamente, integrata, va affissa all'albo entro il suddetto termine di 48 ore.
13. Il Dirigente Scolastico affigge all'albo dei plessi e del sito della scuola l'indizione dell'assemblea e ne dà comunicazione agli interessati tramite circolare interna in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere la propria adesione.

14. La dichiarazione preventiva, individuale e/o cumulativa, di partecipazione alle assemblee è espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio ed è utilizzata per il computo del monte ore individuale. A tal fine, il computo delle ore fruite allo scopo, saranno appositamente registrate. L'adesione alle assemblee è volontaria, insindacabile e irrevocabile.
15. Il personale deve far pervenire all'ufficio di segreteria o protocollo, la propria adesione in forma scritta 48 ore prima dell'assemblea al fine di consentire al Dirigente Scolastico di curare l'organizzazione scolastica. Il docente che aderisce avrà cura di informare gli alunni. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad organizzare, anche a mezzo di collaboratori, il servizio di custodia e vigilanza per gli alunni che dovessero risultare presenti nei locali scolastici dopo l'inizio della assemblea.
16. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche nelle sole classi o sezioni i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti di orario per le sole ore coincidenti con quelle del personale che presta regolare servizio e avvertendo le famiglie interessate. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata a carico di ognuno. Il Dirigente Scolastico può concordare, preventivamente, con i docenti in servizio che non hanno aderito all'assemblea modifiche orarie finalizzate ad una funzionale organizzazione. Tuttavia, dovrà essere rispettato il carico di lavoro ordinario della giornata.
17. Per le assemblee territoriali al personale docente in servizio in più scuole sarà comunque data possibilità di partecipare ad una delle assemblee programmate per le scuole di servizio, a scelta dell'interessato. La scuola che non gestisce amministrativamente il docente comunicherà tempestivamente alla sede di titolarità dell'insegnante il diritto fruito.
18. Per quanto non esplicitamente espresso dal presente accordo, resta in vigore quanto disposto dall' art. 8 del CCNL 2007 e dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e del CCNQ 4 dicembre 2017.
19. Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8:30 l'inizio delle attività ed alle ore 13:30 il termine delle medesime, ai fini dell'individuazione delle ore di svolgimento dell'assemblea. Nel caso di assemblee indette dalle ore 11:30 alle ore 13:30, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, consentire la partecipazione ai docenti di scuole con articolazione dell'orario prolungato o continuato, le attività didattiche delle scuole interessate si possono svolgere in un unico turno antimeridiano (art. 3, commi 4 e 5 del Contratto Integrativo Regionale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali del 21 settembre 2004).
20. Come previsto dal protocollo relativo alle procedure di raffreddamento, in caso di sciopero i dirigenti scolastici inviteranno il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l'istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l'erogazione.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 13 bis – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di conciliazione in caso di sciopero. (Accordo ARAN 2 dicembre 2020)

1. Nella scuola, vengono considerati essenziali i servizi che garantiscono il funzionamento degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e primaria, lo svolgimento degli scrutini finali e degli Esami finali e di idoneità, l'igiene e, più in generale, le attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone, il buon funzionamento degli edifici scolastici.
2. L'Accordo precisa i criteri generali per la definizione dei contingenti del personale docente, educativo e ATA necessari per assicurare il funzionamento. Un successivo Protocollo d'intesa, da definire presso ogni Istituto, stabilirà il numero dei lavoratori interessati e le regole per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione.
3. In caso di sciopero, i dirigenti scolastici inviteranno il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo. Nel caso in cui il personale scolastico non invii alcuna comunicazione a scuola, verrà considerato d'ufficio non aderente. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l'istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l'erogazione.
4. L'intesa, inoltre, disciplina le modalità e i tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni, le modalità di attuazione, circoscrivendo il numero di ore annue di astensione dal lavoro, al fine di assicurare il diritto all'istruzione e all'attività educativa, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.
5. Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all'art. 3, comma 2, dell'Accordo citato, a privilegiare tra i criteri di individuazione la volontarietà e, in subordine, la rotazione e a utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori, in caso di sciopero si devono:
 - a. garantire scrutini e le valutazioni finali,
 - b. un assistente amministrativo in ogni ufficio.
 - c. un collaboratore scolastico in ogni plesso,

- d. gli esami finali,
- e. un assistente tecnico in ogni plesso,
- f. l'apertura e chiusura scuola in ogni plesso,
- g. il pagamento stipendi al personale a tempo determinato,
- h. il DSGA, un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Qualora non vi siano professionalità interne alla scuola il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola; i relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico e non possono essere imputati al FIS.
5. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere riconosciute anche con recuperi compensativi su base volontaria, fino ad un massimo di giorni 5 continuativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. L'accesso al fondo (lordo dipendente) viene previsto per le attività aggiuntive indicate nelle Tabelle allegate. In considerazione del numero di addetti in rapporto ai compiti attribuiti ad ogni assistente amministrativo e assistente tecnico potrà essere retribuito come straordinario fino ad un massimo di 15 ore e ad ogni collaboratore scolastico potrà essere retribuito come straordinario fino ad un massimo di 15 ore.
7. Nella misura in cui per volontà specifica di qualcuno del personale si dichiara la non disponibilità ad effettuare ore eccedenti il normale orario di servizio, la quota destinata potrà essere distribuita tra il personale che si rende disponibile. Nello stesso tempo le ore prestate in eccedenza possono a richiesta essere usufruite a supporto dei prefestivi o in riposi compensativi da concordare con il D.S.G.A., sentito il Dirigente Scolastico.
8. Gli incarichi e le attività aggiuntive del personale ATA possono essere svolti:
9. - nell'ambito del proprio orario, come lavoro intensivo (es. attività per sostituzione di personale assente, stipendi, mandati di pagamento, ecc. ...), fermo restando il lavoro ordinario assegnato con l'organizzazione di inizio anno; in questo caso, il lavoro ordinario non potrà generare ore eccedenti da retribuire o da riconoscere con ore libere. Le attività aggiuntive svolte nell'ambito del proprio orario saranno retribuite con il Fondo d'Istituto e non possono essere riconosciute con riposi compensativi durante l'attività didattica:

10. - fuori del proprio orario di lavoro. In questo caso al lavoratore, esaurito il recupero dei debiti orari, sarà assegnato:
11. - il compenso a carico del fondo di istituto,
12. - il riposo compensativo, da fruire durante la sospensione dell'attività didattica a partire dal 1 gennaio di ogni anno e, in casi eccezionali valutati dal Dirigente Scolastico, entro il 31 dicembre. Tale riposo compensativo non può essere unito alle ferie estive.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18:00 dal lunedì al venerdì (tranne casi di estrema urgenza); con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Il Personale Docente e il Personale ATA potranno svolgere didattica a distanza e lavoro agile.
4. L'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, fino al

perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale, prevede le modalità di attuazione della didattica a distanza fino al perdurare dello stato di emergenza da Covid-19.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio annuale è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del Programma Annuale, da calcolarsi al lordo dipendente.
 - f. altre risorse.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 40 comma 4 del CCNL del 18 aprile 2018 (ex art.88 del CCNL 29/11/2007)
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
 - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
 - g) per la valorizzazione del Personale Scolastico, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015, come modificato dalla legge di bilancio 2020, che ha disposto che le risorse del cosiddetto "bonus docenti" (di cui alla L.107/15), già confluite nel fondo per il miglioramento

dell'offerta formativa delle singole scuole per la valorizzazione del personale docente (a seguito del CCNL 2018), siano utilizzate "dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione" (art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27.12.2019).

h) per IFTS

j) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)

k) per la formazione del personale

l) per l'alternanza scuola-lavoro

*** sperimentazione didattica e didattica per competenze**

3. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il contratto annuale (lordo dipendente) è riportato nelle **tabelle allegate** della parte economica;
4. I fondi attualmente disponibili sono quelli assegnati con l'Avviso del MI e integrati con le economie degli anni precedenti.
5. La quota già accantonata per l'indennità di direzione al DSGA e al sostituto, calcolata secondo i parametri fissati nella sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, (lordo dipendente) è riportato nelle **tabelle allegate** della parte economica;
6. **Dalla somma (lordo dipendente) si sottrae l'indennità di direzione, la somma del fondo di sostituzione del DSGA e la quota di riserva.**
7. La quota disponibile per la contrattazione integrativa è (lordo dipendente) è riportata nelle **tabelle allegate** della parte economica;
8. L'attribuzione delle quote spettanti a ciascuna categoria avviene in base agli addetti in organico.

ORGANICO DI DIRITTO

Docenti Scuola Secondaria

Personale ATA

DSGA 1

Totale addetti

9. Il compenso sarà liquidato:

- per il personale **docente**

a) in base alle ore effettivamente svolte,

- per il personale **ATA**

b) in base alle ore effettivamente svolte e per l'intensificazione del servizio.

10. Per **tutto il personale** si precisa che il compenso verrà liquidato a seguito di rendicontazione accertata mediante autocertificazione, comparabile con le presenze che risultano da verbali e/o fogli firmati riportanti l'inizio e la fine dell'attività svolta. Per il Personale ATA si fa riferimento ai fogli elettronici del badge.

11. Chi assume l'incarico in sostituzione della persona assente riceverà il compenso in sua vece.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di

attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati fondi per le attività del personale docente il **70%** e per le attività del personale ATA il **30%**, (lordo dipendente) come riportato nelle **tabelle allegate** della parte economica;

1. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.500,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati annualmente fondi per le attività del personale docente e per le attività del personale ATA.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.),
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.),
 - c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.),
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare,
 - e. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc.).
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione,
 - b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti,
 - c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica,
 - d. monte ore eccedenti,
 - e. straordinario.

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del Personale Scolastico

1. La legge di bilancio 2020 ha disposto che le risorse del cosiddetto "bonus docenti" (di cui alla L.107/15), già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle singole scuole per la valorizzazione del personale docente (a seguito del CCNL 2018), siano utilizzate per la professionalità e la valorizzazione del Personale Scolastico: "dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione" (art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27.12.2019).
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del Personale Scolastico sono attribuite annualmente.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del Personale Scolastico saranno attribuiti con le stesse modalità e con le stesse percentuali previste per il FIS:

- **Personale Docente 70%**,

- **Personale ATA 30%.**

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, entro dieci giorni dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di istituto.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle dichiarazioni scritte.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica,
 - disponibilità degli interessati,
 - rotazione.
3. Il personale ATA (escluso DSGA) si compone delle unità assegnate annualmente alla Scuola.
4. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per corrispondere un compenso (lordo dipendente) riportato nelle **tabelle allegate** della parte economica;
5. In caso di assenza superiore a 20 giorni nell'arco dell'anno, il compenso verrà riconosciuto alla persona che effettivamente svolgerà quell'incarico in ragione di indennità giornaliera.
6. Il Personale ATA è tenuto a recuperare le eventuali chiusure prefestive, a scelta del lavoratore, o con riposi compensativi, o in alternativa con ore aggiuntive giornaliere.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
6. Con riferimento alle materie disciplinate nell'art. 50 del D.lgs 81/08 il rappresentante dei lavoratori:

- a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
 - b. è consultato preventivamente e tempestivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate.
 - c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione
 - f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37, che deve prevedere un corso base minimo di 32 ore, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
 - h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m. fa proposte in merito alla attività di prevenzione
 - n. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
 8. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue di cui all'art. 73 lettera g del CCNL '07, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro
 9. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs 81/08
 10. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Ipotesi Contratto Integrativo IPSSAT "R. Chinnici" Nicolosi - triennio. 2021/2024



Art. 30 – Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

l'Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 individuandolo tra:
 - a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs 81/08 che si dichiara a tal fine disponibile;
 - b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs 81/08 che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
 - c) in assenza di personale di cui alle lettere a) e b), gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
 - d) nei casi di cui il datore di lavoro si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
2. L'ASPP è designato dal Dirigente tra il personale docente, a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione e sulla base del rapporto di fiducia professionale. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 31 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 32 - Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.
4. Sono stati individuati gli addetti e i rispettivi supplenti Covid 19. Il personale individuato ha seguito specifico corso di formazione

Art. 33 - Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione

delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

3. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, volontari, insegnanti, tirocinanti e corsisti.

Art. 34 - Obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs 81/08:
 - la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.lgs. 81/08;
 - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.lgs 81/08;
 - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.lgs 81/08. L'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività viene fissato nella tabella relativa alla parte economica. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
 - adempiere agli obblighi di informazione e formazione

Art. 35 - Documento valutazione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs 81/08 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 del D.lgs 81/08;
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Art. 36 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione, alla quale partecipano lo stesso Dirigente Scolastico, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, i membri della commissione sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
3. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi

documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione e messo a disposizione dei partecipanti.

Art. 37 - Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Il Dirigente Scolastico è esentato da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbia tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui all'articolo 18 comma 3 del D.lgs 81/08, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. La valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui all'articolo 18 comma 2 del D.lgs 81/08 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

Art. 38 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. La sicurezza nei luoghi di lavoro viene garantita attraverso l'integrazione delle seguenti forme:
 - documentazione e comunicazione;
 - formazione e informazione;
 - organigrammi;
 - comportamenti;
 - dotazioni e strumenti.
2. Tutte le forme sopra richiamate dovranno risultare conformi e coerenti con quanto prescritto nel D.L. vo 81/2008 e successive modificazioni/integrazioni.
3. Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate le attività di informazione, formazione ed aggiornamento obbligatorie nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza 21 dicembre 2011.

Art. 39 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto alla lotta antincendio ed evacuazione
 - addetto Covid.
 - preposti
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di piano competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 40 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

Art. 43 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 20 % di quanto previsto inizialmente.




Art. 44 – Codice disciplinare

1. Nelle relazioni con il Dirigente Scolastico, con i colleghi e con l'utenza, il personale adotterà comportamenti improntati alla correttezza, alla disponibilità e alla riservatezza, evitando situazioni che possano nuocere all'efficienza ed immagine dell'istituzione scolastica, in base all'art. 13 del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

Art. 45 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente accordo, si rimanda alla normativa vigente.
2. In caso di controversie su una delle materie oggetto d'intesa si farà ricorso alla procedura per la conciliazione CCNL 2006/09.
3. A cura del Dirigente Scolastico copia del presente contratto viene affissa all'albo sindacale e della scuola e inviata con circolare interna a tutto il personale. Il contratto viene reso pubblico anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'istituto www.ipssatchinnicinicolosi.edu.it
4. Il rilascio di copia degli atti personali avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta da parte dell'interessato.

Letto, approvato e sottoscritto
Nicolosi, 20 giugno 2022

Dirigente Scolastico Sambataro Luciano Maria	
Delegazione di parte sindacale	
RSU	
Prof. Marciante Stefano	
Prof. Sacco Enzo Walter	
Prof.ssa Scenna Teresa Angela Rita	
Prof. Scorza Rosario	
Prof. Viali Giacomo	
Sig.ra Parisi Laura	

ALLEGATI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

✓ TABELLE PARTE ECONOMICA:

- Tabella Docenti
- Tabella ATA

✓ Allegato A Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Inotesi Contratto Integrativo IPSSAT "R. Chinnici" Nicolosi - triennio. 2021/2024



- ✓ Allegato B – Piano delle attività del Personale Docente
- ✓ Allegato C – Piano di lavoro Personale ATA
- ✓ Allegato D – Relazione tecnico-finanziaria del D.S.G.A.
- ✓ Allegato E – Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico

Gli allegati sono parte integrante del presente Contratto Integrativo di Istituto.


Sito web www.ipssatchinnicinicolosi.edu.it **C.F.** 93128180879 **CUF** UFDFIK

Sede Centrale Via F.lli Gemmellaros.n.c 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095.6136609 - Cod.Min. CTRH05000N

Sede coordinata Via Mirti s.n.c 95038 Santa Maria di Licodia (CT) Tel. 095.6136631 - Cod.Min. CTRH05001P

Corso serale Via F.lli Gemmellaros.n.c 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095.6136609 - Cod.Min. CTRH050503

Email: ctrh05000n@istruzione.it **PEC:** ctrh05000n@pec.istruzione.it


Ipotesi Contratto Integrativo IPSSAT "R. Chiunici" Nicolosi - triennio 2021/2024

